

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 524)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCHISIO, RISTORI, SIMONUCCI e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 maggio 1959

Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti
per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora recentemente molti coltivatori diretti si sono visti esclusi dai benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni per imperfezioni di forma degli atti notarili, pur avendo, di fatto, tutti i requisiti voluti dalle leggi. Poichè non è possibile sanare in via amministrativa queste contraddizioni tra lo spirito e la finalità

delle leggi emanate a favore della formazione della piccola proprietà contadina e la situazione di fatto venutasi a creare, si rende necessario provvedervi urgentemente con una disposizione transitoria, anche al fine di fermare le azioni di recupero poste in atto dagli Uffici del registro a seguito dell'accertamento delle suddette imperfezioni di forma negli atti notarili.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere regolamentati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presen-

tino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente.

Art. 2.

A seguito della presentazione delle domande di regolarizzazione le Intendenze di finanza competenti richiederanno alle parti interessate la documentazione che riterranno necessaria a comprovare od attestare, ora per allora, l'esistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge per beneficiare dei provvedimenti a favore della formazione ed arrotondamento della piccola proprietà contadina.